



**Newsletter di aggiornamento  
e approfondimento  
Luglio 2023**

**Fondazione  
Rubes Triva**



## Sommario

### ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

CONFERENZA  
DI PRESENTAZIONE

**Progetto WORKCLIMATE**  
CLIMA LAVORO PREVENZIONE

28 luglio 2023 ore 10.00

CLICK PER MAGGIORI INFO 

PRESSO LA SEDE DI TRAPANI DI  
**FORMULA Ambiente**

IN COLLABORAZIONE CON  
**FONDAZIONE RUBES TRIVA**  
SICUREZZA, LAVORO, AMBIENTE

**INAIL**  
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

**L'esposizione quotidiana alle elevate temperature** durante la stagione calda rappresenta un tema di grande rilevanza in ambito occupazionale, soprattutto per i lavoratori che svolgono la propria mansione in ambienti esposti per lunghi periodi di tempo alla radiazione solare.

In considerazione del forte impatto, sempre più insidioso, delle variazioni climatiche sulla salute dei lavoratori, il 28 luglio, dalle ore 10:00 alle ore 11:00, presso la Sede di Formula Ambiente di Trapani in via Francesco Culcasi n°8 (Zona Asl), **verrà presentato il progetto di valutazione del rischio clima denominato "Workclimate"**, di cui **Formula Ambiente S.p.A.**, affidataria del Servizio Integrato Gestione Rifiuti per i comuni di Trapani e Marsala, è parte attiva.

Il progetto, che la **Fondazione Rubes Triva**, ente paritetico e bilaterale del settore di igiene ambientale, conduce in collaborazione con **DIMEILA INAIL** – Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, ha l'obiettivo di approfondire le conoscenze sull'effetto delle condizioni di stress termico ambientale (in particolare del caldo) e sperimentare l'efficacia di nuove modalità lavorative, dispositivi e indumenti di lavoro/DPI idonei a ridurre gli effetti dell'esposizione al rischio specifico. I rilievi, effettuati nelle giornate dal 25 al 27 di luglio nelle città di Trapani e Marsala, mediante l'utilizzo di apposite centraline per la misurazione della temperatura, umidità e velocità dell'aria, saranno oggetto di valutazione.

Sarà possibile seguire la conferenza da remoto a questo link:

<https://meet.goto.com/153965885>

CERIMONIA DI **DEPOSITO**  
**la Carta di Urbino**  
A VENTOTENE,  
CAPITALE MORALE ED INTELLETTUALE D'EUROPA

6 SETTEMBRE ORE 19.00

CLICK PER LA DIRETTA 



PARTNER DELLA CAMPAGNA EUROPEA  
2020/2022





Il Festival, organizzato dalla Fondazione Rubes Triva, di concerto con l'Università degli Studi di Urbino, si propone come luogo di confronto e dibattito in ambito europeo per la diffusione della cultura della sicurezza e la promozione della salute nei luoghi di lavoro.

Il tema della seconda edizione del Festival, che si è tenuto ad *Urbino dal 21 al 23 giugno 2023*, è stato "Il benessere organizzativo", e, dunque, la **buona organizzazione** quale condizione determinante per il **benessere dei lavoratori** nei luoghi di lavoro, declinato e approfondito nelle diverse sessioni che si sono susseguite nelle tre giornate, sino alla presentazione, a conclusione dell'evento, della **Carta di Urbino**, documento d'intenti per la promozione del benessere dei lavoratori nei luoghi di lavoro.



[Click per visualizzarla](#)



**Safety Expo 2023** si prepara alla sua sesta edizione, in programma alla Fiera di Bergamo il 20 e 21 settembre 2023. Un appuntamento che chiama al confronto diretto con le istituzioni, associazioni ed esperti del settore di riferimento. **Sono aperte le iscrizioni**, clicca il link <https://www.safetyexpo.it/agenda-dettaglio/1662> per vedere gli appuntamenti della Fondazione.



Si comunica che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deliberato il Bando per la partecipazione al Premio Rubes Triva, giunto alla sua 6ª edizione.

Con esso si intende premiare gli elaborati di natura scientifica e le Tesi di Laurea Magistrale o le Tesi di Dottorato dedicate esplicitamente a sviluppare ed approfondire la ricerca su tematiche connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ampliando da quest'anno i temi trattati anche gli aspetti correlati alla comunicazione, alla tutela ambientale e ai sistemi integrati, disaminati dal punto di vista giuridico, medico e/o tecnico.

La partecipazione al Bando di concorso è riservata ai/alle dipendenti delle aziende che applicano il CCNL del settore dell'Igiene Ambientale Utilitalia e ai loro parenti di primo e secondo grado. Il Bando prevede l'assegnazione di sei premi in denaro dell'importo di € 3.000,00 ciascuno, per i migliori elaborati scientifici, progetti innovativi o tesi di laurea magistrale o di dottorato in materia di salute e sicurezza sul lavoro, discussi e presentati tra il 01.01.2020 e il 31.12.2022.

La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 30.06.2023. Si invitano, pertanto, le aziende aderenti a darne comunicazione a tutti i loro dipendenti anche nell'ottica di promuovere l'impegno e la partecipazione di tutti i lavoratori alla costruzione delle azioni di miglioramento e alla diffusione di buone prassi.

Per quanto riguarda i requisiti, la domanda, le modalità e altre informazioni utili e dettagliate per la partecipazione al concorso del Premio "Rubes Triva" 6ª edizione, si rinvia a quanto pubblicato sul sito della Fondazione [www.fondazionerubestriva.it](http://www.fondazionerubestriva.it).

## NEWS E APPROFONDIMENTI

### L'ITALIA RATIFICA LE CONVENZIONI «ILO» PER AMBIENTI DI LAVORO PIÙ SANI E SICURI

Mario Gallo,

*Il Sole24 Ore, estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 6 luglio 2023*

6

### RAFFORZAMENTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA SUL LAVORO E DI TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI

Pierpaolo Masciocchi,

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Sicurezza24", 5 luglio 2023*

8

---

**FORMAZIONE DEL RLS: IL NUOVO INTERPELLO DEL MINISTERO DEL LAVORO SULLA FREQUENZA AI CORSI***Mario Gallo,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Sicurezza24", 4 luglio 2023***13**

---

**LAVORO IN AFFITTO: I VINCOLI PER LE IMPRESE ESTERE IN ITALIA***Attilio Pavone,**Il Sole24 Ore, estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 3 luglio 2023***16**

---

**ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: LA NOZIONE DI UNITÀ PRODUTTIVA E IL RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA***Mario Gallo,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 3 luglio 2023***19**

---

**LA LEVA DELLA FORMAZIONE PER MIGLIORARE LA SICUREZZA***Mauro Pizzin,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 30 giugno 2023***21**

---

**SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DA VALUTARE IN BASE AI RISCHI O AI CICLI PRODUTTIVI***Stefano Rossi,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 26 giugno 2023***24**

---

**PNRR E FORMAZIONE: SIGLATO IL NUOVO ACCORDO TRA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME E INAIL***Mario Gallo,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Sicurezza24", 26 giugno 2023***27**

---

**L'ESPERTO RISPONDE****29**

---

**RASSEGNA NORMATIVA****32**

---

**Chiusa in redazione il 19 luglio 2023**



*news e approfondimenti*

## L'Italia ratifica le convenzioni «Ilo» per ambienti di lavoro più sani e sicuri

*Mario Gallo,*

*Il Sole24 Ore, estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 6 luglio 2023*

Il progressivo e, ormai, inesorabile processo di globalizzazione dell'economia ha fatto emergere, specie nel corso degli ultimi due decenni, numerose criticità, tra cui il fenomeno di dumping commerciale, basato anche sull'applicazione di livelli più bassi di tutela delle condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro rispetto a quelli praticati dagli altri paesi concorrenti.

Si tratta, invero, di una realtà ben nota, che si stima provochi ogni anno oltre 3 milioni di morti sul lavoro, che ha spinto da tempo l'Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) ad ampliare le quattro categorie di principi e diritti fondamentali sul lavoro, aggiungendo anche quella della salute e della sicurezza sul lavoro.

### **Le Convenzioni Ilo sulla salute e la sicurezza**

Alla luce, quindi, di questo scenario la Conferenza internazionale del lavoro ha adottato la Convenzione 155/1981 e la Convenzione 187/2006 in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, che stabiliscono una serie di principi fondamentali e un insieme di misure di tutela minimali; tali provvedimenti, per la loro stessa natura, non sono però immediatamente efficaci negli ordinamenti nazionali ma richiedono la ratifica da parte dei singoli Paesi.

Anche l'Italia, dopo un articolato iter, con la legge 8 giugno 2023, n. 84, ha finalmente ratificato queste due Convenzioni internazionali che, peraltro, spesso sono incluse anche negli accordi commerciali e nelle regole di finanziamento internazionale.

### **Principi e misure generali**

Nello specifico va osservato in termini generali che, per quanto riguarda la Convenzione 187/2006, essa prevede che ogni Paese ratificante deve impegnarsi in pieno per far sì che il diritto alla salute e la sicurezza di ogni lavoratrice e lavoratore sia pienamente tutelato nell'ordinamento interno, attraverso una serie di direttrici fondamentali.

Una di queste è l'adozione di una Politica nazionale di prevenzione, con la consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più

rappresentative (articoli 2-3), orientata al miglioramento continuo Ssl (articolo 2), con lo sviluppo di un programma nazionale (articolo 5).

Al tempo stesso, va sottolineato che tale Convenzione obbliga all'articolo 4 anche i singoli Stati ratificanti a stabilire meccanismi volti ad assicurare il rispetto della legislazione, non solo tramite le ispezioni (articolo 4), promuovere la ricerca nella salute e la sicurezza sul lavoro e a definire anche meccanismi di sostegno per il miglioramento progressivo delle condizioni nelle micro e piccole imprese (articolo 4, comma 1, lettera m). Sulla stessa lunghezza d'onda si colloca la Convenzione 155/1981, che stabilisce una serie di ulteriori misure di tutela minimali, riconoscendo, tra l'altro, espressamente il principio di autotutela del lavoratore in caso di pericolo imminente e grave per la vita o la salute (articolo 19) e qualificando come essenziale la cooperazione nell'impresa tra datore di lavoro e i lavoratori o i loro rappresentanti (articolo 20).

### **Legislazione italiana e azioni del ministero del Lavoro**

Va osservato, infine, che nel complesso questi due importanti provvedimenti internazionali definiscono un quadro di principi e di misure che, per quanto riguarda l'Italia, sostanzialmente sono già presenti da tempo nel nostro ordinamento giuridico, in particolare nella Costituzione e nel Dlgs 81/2008, e va sottolineato che malgrado diverse criticità esistenti oggi sono a livello europeo una delle legislazioni più avanzate.

Sarà necessaria, comunque, anche un'opera di verifica della legislazione nazionale e di aggiornamento normativo che, peraltro, il ministero del Lavoro ha già riavviato con più intensità negli ultimi anni, con il DI 146/2021 e con il DI 48/2023 (convertito con modifiche dalla legge n.85/2023), e attraverso un confronto più stretto con le parti sociali e, elemento assolutamente innovativo, da ultimo anche con le associazioni professionali – scientifiche e i Consigli nazionali delle professioni tecniche regolamentate.

*news e approfondimenti*

## Rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni

*Pierpaolo Masciocchi,*

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Sicurezza24", 5 luglio 2023*

Sulla Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2023, n. 153 è stata pubblicata la legge 3 luglio 2023, n. 85 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

In relazione agli aspetti prevenzionali, deve essere segnalato il Capo II del provvedimento che introduce interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi.

Di seguito si riporta una breve sintesi delle norme di maggior interesse.

### **Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**

L'articolo 14 apporta alcune modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di rafforzare le misure di tutela contro gli infortuni. In particolare:

-la lettera a) introduce l'obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza;

-la lettera a-bis) prevede che tutti gli obblighi prevenzionali previsti a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili.

-la lettera b), allo scopo di ridurre gli infortuni nel settore delle costruzioni, estende ai lavoratori autonomi le misure di tutela per la salute e sicurezza previste nei cantieri temporanei o mobili con particolare riferimento all'introduzione di idonee opere previsionali conformemente a quelle già previste nel titolo IV del D.Lgs 81/08;

-la lettera c) interviene sull'articolo 25 del Testo unico, prevedendo l'obbligo, per il medico competente, di richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro. In particolare, viene previsto che, in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva, il medico competente debba richiedere al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del



precedente rapporto di lavoro e ne debba valutare il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento.

-la lettera d) aggiunge la nuova lettera b-bis) all'articolo 37, comma 2, del D.Lgs 81/08, attraverso la quale si demanda alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'adozione di un accordo mirato, tra l'altro, a garantire il monitoraggio sull'applicazione di quanto previsto dagli accordi in materia di formazione e il controllo sul corretto svolgimento dell'attività formativa, nonché sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa;

-la lettera e) sostituisce il comma 12 dell'articolo 71 del D.Lgs 81/08, estendendo ai privati la titolarità della funzione della "verifica periodica successiva" sulle attrezzature di lavoro, prevedendo che i soggetti privati abilitati a ricoprire il ruolo di incaricato di servizio pubblico rispondano agli organi di vigilanza territorialmente competenti per le attività da loro svolte;

-la lettera f) riguarda la sostituzione del secondo periodo dell'articolo 72, comma 2, del D.Lgs 81/08 al fine di rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro e di ridurre gli infortuni, con lo scopo di fornire maggior chiarezza sia agli operatori nel settore del noleggio sia agli organi di vigilanza nell'esercizio del loro ruolo di garanzia. A tal fine viene previsto che chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore debba acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico dei soggetti individuati all'utilizzo.

-le lettere g) ed h) sono riferite agli articoli 73 e 87 del D.Lgs 81/08: la prima è volta a superare un vuoto normativo che non prevede alcun obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di proprie attrezzature di lavoro per attività professionali; la seconda risulta consequenziale, al fine di prevedere una sanzione.

-la nuova lettera h-bis), introdotta all'articolo 98, comma 1, lettera b), del D.Lgs 81/08, si pone il fine di rafforzare e meglio specificare i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tra i titoli cui tali soggetti devono essere in possesso viene infatti aggiunta la laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4 (Cfr. decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58 e decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009).

## **Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell'attività ispettiva**

L'articolo 15 è finalizzato ad orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva e anche a rendere disponibili con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive. A tal fine viene previsto che gli enti pubblici e privati condividano gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Tali informazioni saranno rese disponibili alla Guardia di finanza per lo svolgimento delle attività ispettive inerenti al lavoro irregolare ovvero all'evasione od omissione contributiva.

## **Attività di vigilanza nella Regione siciliana**

La disposizione introdotta dall'articolo 16 intende favorire l'Ispettorato Nazionale del Lavoro nello svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria nella Regione Siciliana. A tal fine viene previsto che all'Ispettorato sia consentito individuare un contingente di personale ispettivo adeguatamente qualificato, anche avvalendosi delle strutture messe a disposizione dall'INPS e dall'INAIL, da impiegare in quelle regioni.

## **Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**

L'articolo 17 introduce un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università, compresi quelli impegnati nei percorsi di istruzione e formazione professionale, deceduti a seguito di infortuni mortali verificatisi in occasione di attività formative a far data dal 1° gennaio 2018.

La norma prevede, pertanto, l'istituzione di un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro delle politiche sociali con dotazione, per l'anno 2023, pari a 10 milioni di euro, al fine di poter far fronte alle richieste di indennizzo per gli eventi infortunistici verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2018. A decorrere dal 2024 la dotazione annua sarà pari a 2 milioni di euro.

I requisiti e le modalità di erogazione e di quantificazione del sostegno sono demandati ad un apposito decreto interministeriale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

L'articolo in esame interviene poi anche sulla revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), attraverso l'inserimento di alcuni commi aggiuntivi all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Viene previsto, a tal riguardo, (comma 784-bis) che la progettazione di tali percorsi debba essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Queste ultime dovranno, in conseguenza, individuare il docente coordinatore di progettazione mentre sarà compito del Ministro dell'istruzione e del merito (comma 784-ter) individuare, con proprio decreto, le modalità per effettuare il monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

Altra disposizione integrativa di rilievo è quella introdotta dal nuovo comma 784-quater all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la quale impone alle imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza l'obbligo di integrare il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove dovranno essere indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti in PCTO.

L'ultimo comma dell'articolo 17 in commento apporta poi alcune integrazioni alla legge di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (Cfr. legge 13 luglio 2015, n. 107), attraverso il potenziamento del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro istituito dall'articolo 1, comma 41, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Viene previsto, a tal fine, che:

-la sezione speciale del predetto registro debba consentire la condivisione delle informazioni relative alle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell'impresa, nonché all'esperienza maturata nei percorsi PCTO e l'eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei PCTO;

-il predetto registro e la piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro debbano assicurare l'interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei PCTO.

### **Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore**

L'articolo 18 prevede, esclusivamente per l'anno scolastico 2023-2024, l'estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. A tale riguardo viene disposto che la tutela assicurativa Inail (Cfr. articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) debba intendersi rivolta:

a) al personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché al personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica

- superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);
- b) agli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;
- c) agli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;
- d) al personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, ai ricercatori e ai titolari di contratti o assegni di ricerca;
- e) agli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché ai preparatori;
- f) agli alunni e agli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), agli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;
- g) agli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

### **Rifinanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro**

Il nuovo articolo 18-bis, introdotto in fase di conversione, incrementa di 5 milioni di euro, per l'anno 2023, il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (Cfr. articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

*news e approfondimenti*

## Formazione del RLS: il nuovo interpello del ministero del lavoro sulla frequenza ai corsi

Mario Gallo,

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Sicurezza24", 4 luglio 2023*

Nel D.Lgs. n. 81/2008, uno degli ambiti che presenta, invero, diverse problematiche interpretative è certamente la disciplina sul Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Ne è la riprova di ciò il fatto stesso che la Commissione del Ministero del Lavoro e P.S. fin ora ha dovuto rispondere con diversi interPELLI ai più svariati quesiti, presentati ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.81/2008, sui compiti, l'elezione e da, ultimo, anche sulla sua formazione.

### **Il quesito della Regione Sardegna**

La Regione Sardegna, Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, infatti, ha presentato istanza alla Commissione ministeriale, in merito all'obbligo di frequenza, per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS, del 100% delle ore minime stabilite dall'art. 37, c.11, del già citato D.Lgs n. 81/2008.

In particolare, ha chiesto di sapere se, posto che in base alla vigente disciplina contenuta nel predetto articolo, la durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, la frequenza ".....al corso di formazione obbligatoria per RLS deve rispettare pedissequamente quanto previsto dalla norma senza ammettere alcuna assenza, o se, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, può essere ammessa l'assenza del 10% rispetto alla durata minima del corso di 32 ore stabilita dal d.lgs. n. 81/2008".

Invero, la questione è ormai da tempo molto dibattuta in quanto mentre nel vigente Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, per la formazione del lavoratore e di alcune altre figure è prevista espressamente una "tolleranza", in temine di assenze, nella misura del 10% del monte ore minimo previsto, una siffatta previsione non si rileva per quanto riguarda, invece, la formazione del RLS.

### **La disciplina sulla formazione del RLS**

In relazione, quindi, a tale quesito la Commissione del Ministero del Lavoro e P.S. ha risposto con l'interpello 12 giugno 2023, n.3, richiamando, in primo luogo, i tratti salienti dell'attuale disciplina in materia.

In particolare, la Commissione ha fatto presente che il già citato art.37, al c.10, precisa che: "Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi".

Inoltre, il c.11 dello stesso articolo dispone, altresì, che: "Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (...)", e nel rispetto dei contenuti minimi che attualmente sono, per quanto riguarda la durata, di almeno 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica dell'apprendimento.

Viene anche altresì sottolineato che la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Infine, viene anche ricordato che, in base a quanto stabilisce il c. 12 dello stesso articolo, come per i lavoratori anche per gli RLS la formazione deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici (cfr. art.2, c.1, lett. ee, D.Lgs. n.81/2008), ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico degli stessi.

### **La posizione della Commissione**

Pertanto, alla luce di siffatta disciplina la Commissione del Ministero del Lavoro e P.S. ritiene che l'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 "...preveda già in modo esplicito la durata minima dei corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), di 32 ore iniziali, disponendo, altresì, espressamente, che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del R.L.S., vengano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale".

Nella sostanza, quindi, la Commissione ha fornito una risposta che conferma, in effetti, quanto già, ad avviso di chi scrive, si ricava agevolmente dalla norma stessa, ossia che in tale ambito il legislatore ha previsto alcuni requisiti minimali per i corsi di formazione e di aggiornamento della formazione del RLS, lasciando quindi all'autonomia collettiva e, in particolare, ai contratti collettivi nazionali di lavoro, la delicata funzione di normazione secondaria per quanto riguarda gli ulteriori profili applicativi.

Pertanto, leggendo tra le righe si comprende, inoltre, che la Commissione non ritiene che per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della



sicurezza, può essere ammessa l'assenza del 10% rispetto alla durata minima prevista dall'Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2021.

*news e approfondimenti*

## Lavoro in affitto: i vincoli per le imprese estere in Italia

*Attilio Pavone,*

*Il Sole24 Ore, estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 3 luglio 2023*

*L'offerta di personale da soggetti terzi deve rispettare il diritto nazionale. I lavoratori possono essere indirizzati all'impiego solo da agenzie autorizzate*

Le esigenze giuridiche dei gruppi imprenditoriali internazionali presentano spesso elementi di complessità tale da non poter essere facilmente inquadrati negli schemi giuridici dei singoli ordinamenti nazionali. In particolare, le esigenze di rapidità di queste imprese, combinate con la molteplicità di giurisdizioni coinvolte, creano talvolta prassi innovative e provviste di una certa efficienza.

In alcuni casi, tuttavia, non è possibile prescindere dalle regole dettate dai singoli ordinamenti, soprattutto ove queste ultime siano poste a protezione del lavoro subordinato.

È questo, ad esempio, il caso del fenomeno, sempre più frequentemente riscontrato nella prassi, del cosiddetto *Employment of record*.

Si tratta di uno strumento giuridico che risponde all'esigenza di una azienda internazionale di disporre di uno o più dipendenti in giurisdizioni in cui non è adeguatamente presente. Invece di procedere alla costituzione di una società ad hoc, sostenendone i relativi costi e talvolta rallentando le tempistiche desiderate, le società straniere procedono a farsi "fornire" il lavoratore da parte di un soggetto terzo che lo assume, lo retribuisce e ne gestisce il rapporto di lavoro dal punto di vista burocratico. Tuttavia la persona in questione, secondo quanto è dato osservare nella prassi, non si limita a svolgere uno specifico compito delegato dal proprio datore di lavoro formale, ma resta quasi sempre assoggettato al potere organizzativo e gerarchico dell'azienda committente, realizzando così una dissociazione fra la titolarità e l'"utilizzo" del rapporto di lavoro subordinato.

In buona sostanza l'*Employer of record* si occupa solo degli aspetti formali del rapporto di lavoro, mentre l'azienda internazionale che si serve del personale finisce per utilizzarlo esattamente come se si trattasse di propri dipendenti.

## **Il reclutamento per vie legali**

È evidente come una tale soluzione faccia suonare più di un campanello d'allarme per chiunque si occupi a qualsiasi livello di gestione delle risorse umane. È noto, infatti, che per il nostro ordinamento, dalla Carta costituzionale in giù, il lavoro rappresenta una "merce" di natura molto speciale, meritevole di protezioni e garanzie. Per questo motivo la pura intermediazione di manodopera è vietata perfino a livello penale dal nostro ordinamento fin dal 1960, ed è solo a partire dal 1997 che tale schema giuridico, denominato fornitura di lavoro interinale, è divenuto lecito purché svolto da operatori professionali.

Successivamente la legge Biagi ha ribattezzato l'istituto come somministrazione di lavoro, che è consentita a patto che tale attività sia svolta da soggetti autorizzati dal ministero del Lavoro e provvisti di determinate caratteristiche, anche riguardanti la solvibilità (capitale sociale minimo) e la tutela economica del dipendente (deposito e garanzie della retribuzione).

## **I pericoli legati a schemi diversi**

Diventa quindi importante per chi voglia fare impresa in Italia essere consapevole, da un lato, dei limiti previsti dalla legge nazionale per poter legittimamente somministrare lavoratori presso altre imprese - quindi operando nel rispetto dei requisiti stabiliti dagli articoli 4 e seguenti del Dlgs 276/2003 - e, dall'altro, per chi riceve il servizio, dei rischi nei quali è possibile incorrere servendosi di operatori non autorizzati o secondo schemi giuridici non rispettosi del nostro diritto interno.

Le aziende che non dovessero attenersi a queste indicazioni rischiano di incorrere nelle sanzioni previste in caso di somministrazione di personale tramite soggetti non autorizzati, di somministrazione fraudolenta, o in generale di appalti o intermediazione illeciti.

## **Le violazioni e le possibili conseguenze**

### **Appalto illecito**

Nei casi di appalto illecito (ovverosia privo dei requisiti previsti dall'articolo 29, comma 1 del Dlgs 276/2003) l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (articolo 18, comma 5-bis del Dlgs 276/2003, primo periodo). La sanzione amministrativa, in ogni caso, non può essere inferiore a 5mila euro né superiore a 50mila euro (articolo 1, comma 6 del Dlgs 8/2016).

Nel caso di appalto illecito, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, ovverosia lo pseudo committente (articolo 29, comma 3-bis del Dlgs 276/2003).

### **Intermediazione illecita**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la legge punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- recluta manodopera allo scopo di destinarla presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizza, assume o impiega manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

La legge riconosce inoltre quali indici di sfruttamento le seguenti circostanze:

- la corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme da quanto previsto dai contratti collettivi o comunque in modo sproporzionato rispetto a quantità e qualità del lavoro;
- la violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, riposo, ferie;
- la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro degradanti (articolo 603-bis del Codice penale).

### **Somministrazione tramite soggetti non autorizzati**

Nel caso di ricorso alla somministrazione tramite soggetti non autorizzati, l'utilizzatore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (articolo 18, c. 2 del Dlgs 276/2003).

### **Somministrazione fraudolenta**

Quando la somministrazione di lavoro è messa in atto con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione (articolo 38-bis del Dlgs 81/2015).

*news e approfondimenti*

## **Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: la nozione di unità produttiva e il ruolo della contrattazione collettiva**

*Mario Gallo,*

*Il Sole24 Ore, estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 3 luglio 2023*

*Nuovi chiarimenti dalla Commissione del ministero del Lavoro con l'interpello 4 del 26 giugno 2023*

Il "Testo unico" della sicurezza sul lavoro n. 81/2008, com'è noto, presenta, nella sua notevole complessità, trova diverse zone grigie, tra cui, una delle più evidenti è la disciplina sulla figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), contenuta essenzialmente negli artt. 47 e ss.

Sotto tale profilo non stupisce, quindi, che la Commissione del Ministero del Lavoro e P.S. nell'arco di circa un decennio è dovuta intervenire in molteplici occasioni, con diversi interpelli, per chiarire la portata di tali disposizioni, e da ultimo con quello del 26 giugno 2023, n. 4, ha affrontato nuovamente la spinosa questione dell'elezione del RLS.

### **Aziende plurilocalizzate**

L'intervento in questo caso è stato sollecitato dall'istanza presentata da COBAS - Lavoro Privato, che ha chiesto chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 47, in particolare per quanto riguarda il caso specifico di una catena dei supermercati; nella sostanza l'organizzazione sindacale ha chiesto di sapere essenzialmente se è obbligatoria la nomina di un RLS in ogni unità produttiva autonoma intesa, a quanto sembra di capire, come struttura operativa aziendale presente sul territorio.

In merito la Commissione, sulla base di un'articolata disamina dei tratti salienti della disciplina in materia, nel precisare che, per effetto di quanto prevede l'art. 12, c. 1, del D.Lgs. n. 81/2008, è tenuta unicamente a rispondere ai quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro e non a quelli relativi, invece, a fattispecie specifiche, ha rimarcato però essenzialmente due aspetti fondamentali.

### **La presenza del Rls e la nozione di unità produttiva**

Il primo è che il c. 2 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008, stabilisce che in tutte le aziende o unità produttive, sia eletto o designato il RLS; in relazione al termine

di “unità produttiva” utilizzato dal legislatore, lo stesso deve essere inteso come “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale” (art. 2, c.1, lett. t, D.Lgs. n. 81/2008); quindi, appare evidente che non tutte le strutture operative di un’azienda presenti sul territorio sono di per se una “unità produttiva”.

### **La funzione regolatoria della contrattazione collettiva**

Il secondo aspetto, invece, riguarda il rapporto tra la norma primaria e l’autonomia collettiva; la Commissione ha sottolineato che il numero, le modalità di designazione o di elezione del RLS, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle loro funzioni, siano fissati in sede di contrattazione collettiva (art.47, c.5); mentre, invece, il legislatore si è limitato a stabilire alcune tutele fondamentali, poste a salvaguardia delle funzioni riconosciute a tale figura della prevenzione, come il numero minimo di rappresentanti legato direttamente al parametro dimensionale.

La Commissione non si è spinta oltre ma, in effetti, ciò non deve stupire sia per compiti ad essi assegnati dal già citato art.12, sia perché il legislatore come si è detto ha operato un preciso rinvio all’autonomia collettiva.

Per inciso, si tratta di una scelta “figlia” dalla particolare conformazione che caratterizza il diritto sindacale italiano; fin ora, però, la contrattazione collettiva pur copiosa sulle attribuzioni, in molti casi presenta molteplici zone d’ombra proprio in ordine all’elezione o designazione degli RLS quando si tratta di aziende plurilocalizzate.

Invero, va anche ricordato che in materia sono diversi gli Accordi interconfederali esistenti; in particolare, va richiamato quello per il settore metalmeccanico, rinnovato il 12 dicembre 2018, sottoscritto da Confindustria e CGIL, CISL e UIL, che regola compiutamente molteplici profili, tra cui il rapporto con le RSA e le RSU.

Tuttavia, in altri settori, come quello del commercio e del turismo, si avverte l’esigenza di un intervento delle parti sociali, per aggiornare gli Accordi esistenti.

Tali profili, comunque, possono trovare una regolamentazione anche nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa in quanto incentrata sulle peculiarità e le caratteristiche organizzative dell’azienda, anche se tale strada non è sempre agevole da percorrere.



*news e approfondimenti*

## La leva della formazione per migliorare la sicurezza

*Mauro Pizzin,*

*Il Sole24 Ore, estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 30 giugno 2023*

*Il ministro della Pa Zangrillo: «Per attrarre i giovani merito e percorsi formativi». Il viceministro del Lavoro Bellucci: «A partire da luglio operativi 983 ispettori tecnici»*

Il tema della sicurezza è entrato sotto i riflettori nella seconda giornata del Festival del lavoro, in programma a Bologna. Se le denunce d'infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all'Inail nei primi cinque mesi dell'anno, 358 contro le 364 dello stesso periodo del 2022, si sono mantenute stabili, resta massima l'allerta del Governo.

La conferma è arrivata dal ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, che ha ricordato come uno dei primi provvedimenti dell'Esecutivo sia stato quello di contribuire ad aumentare la sicurezza del lavoro firmando il decreto di contrasto al caporalato. Per il ministro «bisogna applicare al mondo agricolo regole rigide che cancellano i finanziamenti a chi sfrutta i lavoratori. Un intervento che si può e si deve fare, se lo si correla a una elasticità maggiore in alcuni ambiti lavorativi, con modelli contrattuali che permettano di andare incontro alle esigenze delle imprese».

Lollobrigida si è soffermato anche sul tema dell'innovazione tecnologica, vista come leva per ridurre i rischi dei lavoratori. «L'innovazione - ha detto - è strategica, ragion per cui dobbiamo investire sulla ricerca e sulle nuove tecnologie, per far sì l'Italia rimetta al centro un'agricoltura sostenibile».

Anche per il viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali Maria Teresa Bellucci l'argomento sicurezza da parte del Governo è «attenzionato con particolare cura. Nello stesso decreto Lavoro, ora convertito in legge - ha detto - sul tema è previsto un apposito capitolo». Oltre che sull'applicazione rigorosa dei protocolli, la strategia è quella di puntare soprattutto sulla formazione, «da garantire adeguatamente anche al datore di lavoro». Sul fronte delle ispezioni, Bellucci ha ricordato come nel primo semestre dell'anno sia stato dato segnale importante con l'aumento del 26% dei controlli, destinati a crescere da questo luglio, con l'entrata in servizio di 983 ispettori tecnici.

L'intreccio tra prevenzione degli infortuni e un'adeguata formazione è stato evidenziato anche dal vicepresidente di Fonditalia, Egidio Sangue, che ha ricordato come «i fondi interprofessionali, sintesi tra datori e sindacati, finanziano per un 30% percorsi formativi su salute e sicurezza e garantiscono non solo un supporto finanziario ma anche tramite certificazioni sull'adeguatezza dei percorsi formativi».

Il tema della formazione, stavolta declinato sul più ampio fronte dell'aumento delle competenze, è diventato centrale per la pubblica amministrazione. A garantirlo è stato il ministro della Pa, Paolo Zangrillo (nella foto), secondo cui, per attrarre i giovani, la vecchia leva del posto fisso non è più sufficiente, in quanto «bisogna garantire percorsi formativi e premiare il merito». I tempi, peraltro, stringono e l'obiettivo è di straordinaria complessità: «Con il blocco del turn over – ha spiegato – abbiamo perso 310mila persone tra il 2010 e il 2020. L'anno scorso abbiamo inserito 157mila persone e l'obiettivo di quest'anno è di 173mila nuove assunzioni che verrà ribadito anche il prossimo anno.

Per avere una Pa più moderna e innovativa dobbiamo recuperare attrattività verso le nuove generazioni».

Sempre in materia di inserimento nel mondo del lavoro, è stato presentato ieri al Festival il Protocollo quadro operativo "Riscopriamo talenti" sottoscritto dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del Lavoro, dall'Inps e dalla Caritas italiana. «Nel dettaglio – ha spiegato il presidente dell'Ordine, Rosario De Luca - il Consiglio nazionale, anche per il tramite della Fondazione studi, si impegna a informare e formare sull'iniziativa i propri iscritti affinché diventino l'elemento di congiunzione tra chi cerca e chi offre lavoro. Ma anche a supportare le imprese nella fase di inserimento aziendale. L'Inps, invece, erogherà consulenza previdenziale e formazione, congiuntamente con il Consiglio nazionale, agli operatori delle Caritas diocesane per far conoscere alle aziende gli incentivi per le assunzioni di soggetti deboli, che accedono al percorso di reinserimento lavorativo. La Caritas, infine, supporterà l'avvio del progetto a livello locale, individuando anche i soggetti che versano in stato di emarginazione sociale, economica o precarietà da riaccompagnare al lavoro».

Alla formazione dei lavoratori provenienti da Paesi extra Ue per permettere il loro ingresso nel mondo del lavoro e colmare il fabbisogno di manodopera delle imprese italiane guarda invece la proposta presentata a Bologna da Cifa Italia e Fornacom. L'idea è di dare vita a una rete internazionale dei servizi per il lavoro pubblico-privato che garantisca, in tempi brevi, la formazione della manodopera necessaria. Tra gli operatori della rete è ritenuta indispensabile la

figura del consulente del lavoro, primo e ultimo anello della catena, con il compito di individuare, prima, il fabbisogno formativo e di accompagnare, poi, il lavoratore neoformato in azienda. «È possibile che la fase di sperimentazione inizi con il Marocco», ha dichiarato il presidente di Cifa Italia e Fonarcom, Andrea Cafà.

*news e approfondimenti*

## Sospensione dell'attività da valutare in base ai rischi o ai cicli produttivi

*Stefano Rossi,*

*Il Sole24 Ore, estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 26 giugno 2023*

*La mancata comunicazione delle assunzioni tra le ipotesi in cui scatta lo stop. Blocco anche nei casi in cui si riscontrano violazioni in materia di salute*

Il decreto di archiviazione del giudice penale determina la decadenza del provvedimento di sospensione dell'attività per motivi di salute e sicurezza. È questo uno dei recenti chiarimenti forniti dall'Ispettorato nazionale del Lavoro (nota 642 del 6 aprile 2023) sul nuovo provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale previsto dall'articolo 14 Dlgs 81/2008 (il Testo unico sulla Sicurezza). Vediamo quali sono dunque i principali casi nei quali può scattare la sospensione, e con quali conseguenze.

### **La sospensione per lavoro nero**

Una prima ipotesi di sospensione dell'attività è quella per l'impiego di lavoratori senza la preventiva comunicazione di assunzione nella misura del 10% degli addetti presenti sul luogo di lavoro. La nuova percentuale, pertanto, si calcolerà sul numero dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell'accesso ispettivo.

Non scatterà la sospensione, invece, nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l'unico occupato dall'impresa (nota 162/2023). La circolare 3/2021 precisa che la regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell'accesso ispettivo è ininfluente ai fini dell'adozione del provvedimento.

### **La sospensione per la sicurezza**

Un'altra ipotesi di sospensione è l'accertamento di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza tassativamente individuate nell'allegato I del decreto legge 146/2021. Si pensi, ad esempio, alla mancata redazione del documento di valutazione dei rischi (Dvr) o alla mancata formazione e addestramento dei lavoratori (circolare 4/2021).

Con la nota 1159/2022, l'Ispettorato ha chiarito che il personale ispettivo potrà valutare circostanze particolari che suggeriscano sotto il profilo dell'opportunità di non adottare la sospensione. In particolare, il provvedimento è escluso nel caso in cui la sospensione arrechi una situazione di maggior pericolo per

l'incolumità dei lavoratori o di terzi, come, ad esempio, la sospensione di uno scavo in presenza di una falda d'acqua o per la rimozione di materiali nocivi. Allo stesso modo, non potrà essere sospeso un servizio pubblico di trasporto o di fornitura di energia elettrica se il provvedimento determina un grave rischio per la pubblica incolumità.

Per lo stesso motivo non troverà spazio la sospensione nell'attività di allevamento di animali, stanti le conseguenze di natura igienico-sanitaria legate al mancato accudimento. Potranno, invece, essere differiti gli effetti nei casi di interruzione di cicli produttivi avviati, come la raccolta dei frutti maturi o la vendemmia in corso, sempre che il posticipo degli effetti non causi rischi per la salute dei lavoratori o di terzi, o per la pubblica incolumità.

In questi casi, i lavoratori che siano impiegati in nero non potranno continuare a svolgere la propria attività sino alla loro regolarizzazione. Comunque, il personale ispettivo dovrà imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

### **La revoca della sospensione**

Ai fini della revoca della sospensione sarà necessario regolarizzare i lavoratori che siano stati trovati dagli ispettori a prestare la propria attività in nero, sottoporli a sorveglianza sanitaria e alla formazione e informazione sulla sicurezza.

In caso di sospensione per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro dovrà ripristinare le regolari condizioni di lavoro, oggetto, tra l'altro, del provvedimento di prescrizione.

In entrambi i casi, il datore dovrà versare una somma aggiuntiva pari, nel primo caso, a 2.500 euro se i lavoratori in nero sono inferiori a cinque, e a 5mila euro se superano tale soglia.

Nei casi di sospensione per ragioni di sicurezza l'importo è indicato nell'Allegato I a fianco di ciascuna violazione. Se il datore di lavoro nei cinque anni precedenti è incorso in un provvedimento di sospensione, la somma aggiuntiva è raddoppiata.

Resta ferma la possibilità di pagare il 20% dell'importo all'atto della revoca della sospensione e l'importo residuo, maggiorato del 5%, nei sei mesi successivi alla data di presentazione dell'istanza di revoca. L'inottemperanza al provvedimento comporta l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per motivi di sicurezza; l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nel caso di sospensione per lavoro irregolare.

## **Il ricorso**

Il ricorso contro il provvedimento di sospensione per lavoro nero deve essere proposto entro 30 giorni dalla notifica e l'Ispettorato interregionale deve pronunciarsi entro i successivi 30 giorni.

Il ricorso è accolto se l'Ispettorato non si pronuncia nel termine previsto. In questo caso, le somme già versate non potranno essere rimborsate poiché la decadenza del provvedimento opera dalla scadenza del termine (nota 7401/2019).



*news e approfondimenti*

## **PNRR e formazione: siglato il nuovo Accordo tra Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Inail**

*Mario Gallo,*

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Sicurezza24", 26 giugno 2023*

Il tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è tornato, specie negli ultimi mesi, nuovamente al centro dell'attenzione; sono diversi, infatti, gli interventi anche normativi come il D.L. n.48/2023 – cd. "Decreto lavoro" – che ultimamente sono stati messi in campo, che mirano ad attuare azioni più efficaci per il contrasto degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

E su questa scia che si colloca il nuovo accordo siglato da l'INAIL e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che mira ad una piena sinergia sul delicato fronte della formazione dei lavoratori.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto assicuratore, infatti, con la Delibera del 19 giugno 2023, n.127, ha approvato l'Accordo quadro di collaborazione tra INAIL stesso e la Conferenza delle Regioni, per la realizzazione di interventi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei contesti produttivi finanziati con le risorse del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza).

### **PNRR e politiche di prevenzione**

Si tratta, invero, di un passo importante, sia perché rappresenta un altro momento di consacrazione della cd. "sicurezza partecipata", anche a livello istituzionale, prevista dal "Testo unico" della sicurezza n.81/2008, sia perché non va dimenticato che gli investimenti previsti nel PNRR – approvato in via definitiva il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea – impegnano tutte le istituzioni operanti in ambito antinfortunistico ad adoperarsi al fine di rafforzare le politiche di prevenzione e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, allo scopo di ridurre il rischio del fenomeno infortunistico.

### **Le direttrici fondamentali dell'Accordo**

Il nuovo Accordo quadro di collaborazione, pertanto, attua gli impegni assunti e, nello specifico, promuove la nuova campagna nazionale di rafforzamento della formazione prevista dalla normativa vigente, quale occasione per supportare la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e favorire un concreto trasferimento di conoscenze, a sostegno della consapevolezza dei

rischi, per l'adozione delle più corrette misure di prevenzione, attraverso la realizzazione sui territori regionali di una serie d'interventi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, aventi un carattere aggiuntivo rispetto a quanto previsto attualmente dagli Accordi Stato - Regioni del 21 dicembre 2011.

### **Avvisi pubblici di finanziamento e risorse economiche disponibili**

Pertanto, l'Accordo, avente durata triennale, supporta azioni che vanno oltre l'assolvimento della classica formazione obbligatoria (cfr. art.37, D.Lgs. n.81/2008); sul piatto ci sono ben 10.462.000 di euro messi a disposizione dall'INAIL, da ripartire tra le Regioni e le Province Autonome, sulla base di criteri omogenei che tengono conto di una serie d'indicatori quali:

- numero degli addetti;
- rapporto di gravità degli infortuni riferiti alle imprese operanti sul territorio e appartenenti al comparto produttivo di riferimento di cui alla tabella "risorse economiche".

Spetta, comunque, alle Regioni e le Province Autonome presentare all'Istituto assicuratore l'adesione con l'impegno ad emanare avvisi pubblici di finanziamento dei programmi di formazione a carattere aggiuntivo entro il primo semestre 2024.

### **Destinatari e catalogo degli interventi formativi.**

Da precisare, infine, che i destinatari degli interventi formativi sono i lavoratori e i preposti coinvolti nella realizzazione delle opere oggetto di diversi cantieri interessati nella realizzazione di alcune attività ricomprese nel PNRR, che fanno riferimento ai codici ATECO C23, C33, E, F41, F42 e F43.

Allegato all'Accordo è il catalogo degli interventi formativi; al suo interno sono previste diverse tipologie di corsi rivolti a tali figure della prevenzione.

Come precisato nell'ambito delle proposte progettuali sviluppate dai soggetti attuatori nella fase di microprogettazione sarà cura degli stessi approfondire e ulteriormente diversificare le tematiche individuate rispetto ai contenuti della formazione obbligatoria.

Da rilevare, inoltre, che l'art.7 prevede anche l'istituzione di un Comitato di coordinamento composto da INAIL e dalle Regioni e le Province Autonome aderenti.

*L'esperto risponde*

## ■ **Tra le mansioni promiscue s'individua quella prevalente**

Carmelo Catanoso, Il Sole 24 Ore, Estratto da "L'Esperto risponde", 17 luglio 2023

### **LA DOMANDA**

La figura del Rspg (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) in azienda può essere attribuita esternamente a una società Srl di ingegneria (codice Ateco 74.20.21), il cui legale rappresentante è in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla legge?

### **LA RISPOSTA**

Il codice Ateco 74.20.21, indicato dal lettore, si riferisce a una società che offre servizi di consulenza sulla sicurezza e sull'igiene dei posti di lavoro. Pertanto, il quesito riguarda l'affidamento di un servizio di consulenza in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, che prevede anche la prestazione professionale del Rspg. L'articolo 31 del Dlgs 81/2008 individua i casi in cui il servizio di prevenzione dev'essere istituito all'interno dell'azienda e quando questo può essere affidato all'esterno; ulteriori precisazioni al riguardo sono fornite dall'interpello 24/2014.

Mentre il contratto è stipulato tra l'azienda committente e la società di consulenza, la designazione del Rspg, trattandosi di un incarico fiduciario che comporta responsabilità penali e civili, va effettuata con un atto formale a firma del datore di lavoro dell'azienda committente e dev'essere espressamente accettata dal soggetto designato (persona fisica), che, nel caso descritto dal quesito, è il legale rappresentante della società di consulenza. Costui dev'essere in possesso delle capacità e dei requisiti previsti dall'articolo 32 e deve, poi, svolgere i compiti indicati dall'articolo 33 del Dlgs 81/2008.

In conclusione, la risposta al quesito del lettore è positiva, a condizione che siano rispettati i vincoli normativi citati.

## ■ **Misurazione del radon anche nelle guardiole a piano terra**

Carmelo Catanoso, Il Sole 24 Ore, Estratto da "L'Esperto risponde", 17 luglio 2023

### **LA DOMANDA**

L'articolo 5 del Dlgs 203/2022 ha aggiunto una ulteriore previsione in materia di misurazioni obbligatorie del radon in ambienti di lavoro (prevista dall'articolo 17 del Dlgs 101/2020), anche in locali semisotterranei e al piano terra.

Vorrei sapere se a tale obbligo sono soggetti anche i condomini provvisti di servizio di portierato, dato che solitamente la guardiola del portiere è posta al piano terra.

## LA RISPOSTA

La risposta è affermativa. Infatti, fermo restando quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 1 del Dlgs 101/2020, bisognerà effettuare le misurazioni anche nei luoghi di lavoro situati al piano terra, se localizzati nell'area prioritaria individuate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, vale a dire in quelle aree in cui si stima che la concentrazione media annua di attività di radon nell'aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici.

In questo caso bisognerà completare la misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro 24 mesi dall'entrata in vigore del Piano nazionale d'azione per il radon e, in particolare, quando Regioni e Province autonome avranno completato l'individuazione, avranno definito le priorità d'intervento per i programmi specifici di misurazione al fine della riduzione dei livelli di concentrazione al di sotto dei livelli di riferimento e avranno previsto le modalità attuative e i tempi di realizzazione.

### ■ Limiti alla videosorveglianza nei confronti dei dipendenti

Marisa Marraffino, Il Sole 24 Ore, Estratto da "L'Esperto risponde", 26 giugno 2023

## LA DOMANDA

Nel testo della risposta al quesito n. 699, dal titolo «Videosorveglianza nei negozi, paletti a tutela dei dipendenti», pubblicata sull'Esperto risponde n. 15 del 17 aprile 2023, si legge che le telecamere non devono essere puntate sui dipendenti, a meno che non si sospetti che vengano commessi illeciti da parte dei lavoratori stessi (ad esempio, se si sono verificati casi di furti o frodi ai danni del datore di lavoro). Chi può accedere alle registrazioni, e quando ciò è possibile? È lecito sorvegliare i dipendenti tramite una App?

## LA RISPOSTA

Il datore di lavoro, nella sua qualità di titolare dei dati personali, può accedere alle registrazioni della videosorveglianza. Se necessario, può autorizzare anche soggetti terzi, ad esempio per ragioni di manutenzione degli impianti. In questi casi occorrerà un atto formale di nomina al responsabile o al soggetto autorizzato al trattamento. Possono inoltre accedere alle registrazioni anche le autorità di pubblica sicurezza e gli avvocati, in caso di indagini difensive. Non si possono "sorvegliare" i dipendenti tramite App, ma è possibile utilizzare

dispositivi digitali, ad esempio per sostituire i tradizionali sistemi di timbratura. I dati personali dei lavoratori dovranno però essere trattati, a norma dell'articolo 5 del regolamento Ue 2016/679, secondo il principio di minimizzazione del trattamento. Il lavoratore, inoltre, non potrà essere geolocalizzato né potranno essere controllati i suoi messaggi o le sue mail. Diverso è il caso dei sistemi di geolocalizzazione installati sui veicoli aziendali o sui tablet funzionali all'attività lavorativa. L'articolo 4, comma 2, dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970), così come modificato dal Dlgs 23/2015, prevede la possibilità di utilizzare strumenti di geolocalizzazione per determinate finalità rappresentate da esigenze organizzative e produttive, di sicurezza sul lavoro e di tutela del patrimonio aziendale. Questa norma deve però essere coordinata, ancora una volta, con il regolamento Ue 2016/679 in materia di privacy. Pertanto, potranno essere trattati soltanto quei dati necessari a garantire la sicurezza del lavoratore e la tutela del patrimonio aziendale. Occorrerà, quindi, caso per caso, bilanciare correttamente i due diritti contrapposti citati.

(G.U. 13 giugno 2023, n. 136 – G.U. 15 luglio 2023, n. 164)

### **LEGGE 13 giugno 2023, n. 68**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. (23G00079)Pag. 1  
(G.U. 13 giugno 2023 n. 136)

### **MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 24 febbraio 2023**

Armi e materiali esplosivi privi di attitudine a recare offesa alla persona ovvero non dotati di significativa capacità offensiva. (23A03353)Pag. 29  
(G.U. 13 giugno 2023 n. 136)

### **MINISTERO DELLA DIFESA DECRETO 9 giugno 2023**

Approvazione del nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della direttiva (UE) 2023/277. (23A03449)Pag. 30  
(G.U. 13 giugno 2023 n. 136)

### **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 5 giugno 2023**

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città metropolitana di Firenze. (Ordinanza n. 1000).  
(23A03352)Pag. 79  
(G.U. 13 giugno 2023 n. 136)

### **MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE DECRETO 5 aprile 2023**

Istituzione della Rete nazionale dei boschi vetusti nella quale sono inserite le aree identificative ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera s bis) del Testo unico delle foreste e delle filiere forestali. (23A03385)Pag. 3  
(G.U. 15 giugno 2023 n. 138)

### **MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE DECRETO 6 giugno 2023**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Emilia-Romagna dal 17 al 19 agosto 2022. (23A03376)Pag. 4  
(G.U. 15 giugno 2023 n. 138)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA  
DECRETO 16 maggio 2023**

Modifica dell'allegato 1 al decreto 15 luglio 2022, recante «Limiti delle indennità dovute agli esercenti di impianti nucleari o di trasporti di materie nucleari». (23A03377)Pag. 5  
(G.U. 15 giugno 2023 n. 138)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 9 giugno 2023**

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023 nel territorio della Provincia di Salerno. (Ordinanza n. 1001). (23A03453)Pag. 21  
(G.U. 16 giugno 2023 n. 139)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE  
DECRETO 5 aprile 2023**

Adozione del Piano sughericolo nazionale 2022-2026. (23A03455)Pag. 1  
(G.U. 17 giugno 2023 n. 140)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE  
DECRETO 14 giugno 2023**

Proroga dei termini dei programmi annuali di produzione con il metodo biologico al 30 giugno 2023. (23A03552)Pag. 2  
(G.U. 17 giugno 2023 n. 140)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 24 maggio 2023**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini. (Ordinanza n. 997). (23A03523)Pag. 66  
(G.U. 19 giugno 2023 n. 141)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 12 giugno 2023**

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino. (Ordinanza n. 1002). (23A03500)Pag. 70  
(G.U. 19 giugno 2023 n. 141)



**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE****ORDINANZA 14 giugno 2023**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini. (Ordinanza n. 1003).

(23A03524)Pag. 76

(G.U. 19 giugno 2023 n. 141)

**MINISTERO DELLA SALUTE****DECRETO 9 maggio 2023**

Definizione delle misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo dei mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali. (23A03570)Pag. 17

(G.U. 23 giugno 2023 n. 145)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 2023**

Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 6 aprile 2023 al territorio dell'intero Comune di Umbertide, della parte centro-nord del Comune di Perugia e della parte ovest del Comune di Gubbio colpito dagli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023.

(23A03615)Pag. 21

(G.U. 27 giugno 2023 n. 148)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 2023**

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023 nel territorio della Provincia di Salerno. (23A03616)Pag. 22

(G.U. 27 giugno 2023 n. 148)

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE****INTERNAZIONALE****COMUNICATO**

Entrata in vigore della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001. (23A03626)Pag. 50

(G.U. 27 giugno 2023 n. 148)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE****ORDINANZA 16 giugno 2023**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 1006). (23A03634)

(G.U. 28 giugno 2023 n. 149)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 aprile**

**2022**

Determinazione dei livelli di riferimento per le situazioni di esposizione di emergenza radiologiche e nucleari e dei criteri generici per l'adozione di misure protettive da inserirsi nei piani di emergenza di cui al Titolo XIV, Capo I, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. (23A03671)Pag. 36  
(G.U. 29 giugno 2023 n. 150)

**MINISTERO DELLA SALUTE  
DECRETO 30 maggio 2023**

Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli. (23A03711)Pag. 26  
(G.U. 30 giugno 2023 n. 151)

**MINISTERO DELLA SALUTE  
DECRETO 30 maggio 2023**

Adozione del programma di sorveglianza dell'Unione europea per l'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici. (23A03712)Pag. 35  
(G.U. 30 giugno 2023 n. 151)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 21 giugno 2023**

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il superamento del contesto di criticità determinatosi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018. (Ordinanza n. 1007). (23A03724)Pag. 69  
(G.U. 30 giugno 2023 n. 151)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 21 giugno 2023**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e nel territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona. (Ordinanza n. 1008). (23A03725)Pag. 73  
(G.U. 30 giugno 2023 n. 151)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 21 giugno 2023**

Disposizioni operative per il riparto e la concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 5-sexies, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2023,

n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020. (Ordinanza n. 1009). (23A03726)Pag. 74  
(G.U. 30 giugno 2023 n. 151)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 22 giugno 2023**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e Rimini. (Ordinanza n. 1010). (23A03727)Pag. 85  
(G.U. 30 giugno 2023 n. 151)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA  
DECRETO 13 giugno 2023**

Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica. (23A03780)Pag. 28  
(G.U. 1 luglio 2023 n. 152)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 23 giugno 2023**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e nel territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona. (Ordinanza n. 1011). (23A03744)Pag. 46  
(G.U. 1 luglio 2023 n. 152)

**LEGGE 8 giugno 2023, n. 84**

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. (23G00089)Pag. 1  
(G.U. 3 luglio 2023 n. 153)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE  
DECRETO 27 aprile 2023**

Chiusura delle contabilita' speciali n. 5642, n. 3270 e n. 5349 e modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, recante: «Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali afferenti ad eventi calamitosi di cui alla lista B dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017». (23A03747)Pag. 67

(G.U. 3 luglio 2023 n. 153)

### **DECRETO-LEGGE 5 luglio 2023, n. 88**

Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023. (23G00097)Pag. 8 [Decreto alluvioni 2]

(G.U. 5 luglio 2023 n. 155)

### **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA COMUNICATO**

Modifica del termine per l'esecuzione delle prestazioni inerenti i progetti finanziati a valere sull'avviso pubblico denominato «C.S.E. 2022 - Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica». (23A03768)Pag. 111

(G.U. 5 luglio 2023 n. 155)

### **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

#### **ORDINANZA 30 giugno 2023**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Friuli-Venezia Giulia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia, in Provincia di Trieste.

(Ordinanza n. 1012). (23A03833) Pag. 11

(G.U. 6 luglio 2023 n. 156)

### **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA COMUNICATO**

Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del decreto legislativo n. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni». (23A03870)Pag. 29

(G.U. 10 luglio 2023 n. 159)

### **MINISTERO DELL'INTERNO**

#### **DECRETO 28 giugno 2023**

Rimborso ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno del minor gettito dell'IMU, riferito all'anno 2022, derivante dall'esenzione per i fabbricati inagibili ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017. (23A03944)Pag. 3

(G.U. 11 luglio 2023 n. 160)

### **MINISTERO DELLA SALUTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA**

#### **ORDINANZA 11 luglio 2023**

Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana. (Ordinanza n. 4/2023). (23A03997)Pag. 40

(G.U. 14 luglio 2023 n. 163)

## **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA COMUNICATO**

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

(23A03946)Pag. 97

(G.U. 14 luglio 2023 n. 163)



**Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale per Fondazione Rubes Triva**

**Proprietario ed Editore:** Il Sole 24 Ore S.p.A.

**Sede legale e amministrazione:** Viale Sarca 223 - 20126 Milano

**Redazione:** 24 ORE Professionale

**© 2023 Il Sole 24 ORE S.p.a.**

**Tutti i diritti riservati.**

**È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.**

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.